



Decisione n. 1213 del 12 dicembre 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai Signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. M. Rispoli Farina - Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro
Prof. Avv. G. Afferni - Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 12 novembre 2018, in relazione al ricorso n. 2784, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La Ricorrente – titolare, al tempo dei fatti, di un conto deposito titoli cointestato assieme alle sue figlie - afferma di aver sottoscritto azioni della banca poi sottoposta a procedura di risoluzione ex d.lgs. n. 180/2015 nel novembre 2015, a valere su un sub-deposito intestato esclusivamente a sé stessa, per complessive n. 7.565 azioni (controvalore euro 12.180,25) di cui, n. 5.000 azioni (controvalore euro 10.000,00) acquistate “*prima del 2010*” e n. 2.565 azioni (controvalore euro 2.180,25) il 31 marzo 2012, nell’ambito dell’Aumento di capitale effettuato dalla *vecchia* Banca.

Con riferimento al primo acquisto la Ricorrente rappresenta di *“non [essere] in grado di fornire una data esatta ed un importo esatto per [tale] investimento azionario pre 2010”*, in quanto *“La banca, malgrado la richiesta di documentazione di febbraio 2018, non ha ancora fornito alcun documento in merito agli investimenti azionari”*. Al riguardo, si rileva sin d’ora che, stati le evidenze in atti, tale acquisto deve ritenersi risalente al secondo semestre del 2010, in quanto la *“Situazione titoli”*, depositata in atti dal Ricorrente, relativa al periodo 01/07/2010 - 31/12/2010, riporta esattamente il quantitativo di azioni in questione (pari a n. 5.000) che, invece, non è presente nella *“Situazione titoli”* relativa al semestre precedente, ovvero al 30/06/2010. In merito a tale operatività, ad ogni buon conto, ella chiede il risarcimento del danno occorso, per complessivi euro 12.180,25 oltre a rivalutazione monetaria, lamentando il fatto che il collocamento di tali strumenti finanziari sarebbe avvenuto in violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Tuf.

In particolare, sotto il profilo degli obblighi informativi, i predetti acquisti sarebbero stati effettuati sulla base di una verifica di appropriatezza fondata su valutazioni *“incomplete, non compatibili con la normativa Mifid [...] e/o manifestamente superate”*; il che sarebbe desumibile, a parere della Ricorrente, dalla circostanza che l’unico questionario Mifid disponibile sarebbe quello risalente al 26 febbraio 2013 e, dunque, successivo agli investimenti in contestazione.

2. L’Intermediario, in via pregiudiziale, eccepisce:

a) l’irricevibilità del ricorso, essendo il reclamo *“del tutto lacunoso riportando uno sterile richiamo ad un pregiudizio che la ricorrente avrebbe subito per la violazione degli obblighi di informazione diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF in materia di intermediazione finanziaria”*. Inoltre esso sarebbe stato proposto da un rappresentante privo di poteri in quanto *“la firma apposta sulla procura non risulta autenticata e come tale non è riconducibile al ricorrente”*;

b) l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. a), del Regolamento ACF per non avere la Ricorrente adempiuto all’onere della prova circa il nesso di causalità tra il lamentato inadempimento ed il danno; onere che non verrebbe meno per effetto dall’art. 15, comma 2, del Regolamento ACF e dell’art.

23, comma 6, del Tuf: tali disposizioni, infatti, non disporrebbero “*un’esonazione dall’onere della prova a beneficio del ricorrente, bensì un’inversione a carico dell’intermediario per quanto concerne la sola dimostrazione della sua diligenza nella prestazione dei servizi di investimento*”;

c) l’inammissibilità ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. b), del Regolamento ACF, quantomeno limitatamente all’operazione del 2012, dal momento che detta operazione sarebbe avvenuta nell’ambito di un’offerta al pubblico di vendita e sottoscrizione di strumenti finanziari disciplinata dalla Parte IV del Tuf, in quanto tale estranea alla disciplina sui servizi di investimento;

d) la propria carenza di legittimazione passiva e ciò sul presupposto che la *nuova* Banca non sarebbe succeduta nell’eventuale debito risarcitorio nei confronti della Ricorrente. A questo proposito parte resistente osserva, in primo luogo, che sia la Direttiva 2014/59 (c.d. BRRD), che il d.lgs. n. 180/2015 di relativa attuazione, escluderebbero che gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati della *vecchia* Banca possano avanzare pretesa alcuna nei confronti della *nuova* Banca e ciò varrebbe sia per le pretese relative al loro *status* di azionista/obbligazionista subordinato, che per pretese risarcitorie relative a eventuali comportamenti violativi del quadro normativo di riferimento in fase di collocamento dei titoli di cui trattasi. Inoltre, il fatto che né gli azionisti, né gli obbligazionisti subordinati possano vantare alcuna pretesa nei confronti della *nuova* Banca sarebbe confermato dalla circostanza che il legislatore ha previsto la costituzione di un apposito fondo e una speciale procedura arbitrale proprio a fini di indennizzo degli obbligazionisti subordinati che siano stati vittime di scorrettezze nella fase del collocamento di tali titoli.

In secondo luogo, l’Intermediario osserva che, in ogni caso, la *nuova* Banca non sarebbe succeduta nel debito risarcitorio nei confronti del Ricorrente, dal momento che, ai sensi degli artt. 58 TUB e 2560 c.c., in caso di cessione di un’azienda bancaria, il cessionario risponde solamente dei debiti risultanti dalle scritture contabili della cedente e comunque solamente dei debiti che fossero liquidi ed esigibili al momento della cessione, mentre l’eventuale credito della Ricorrente nel caso di specie non solo non risultava, all’atto della cessione, dalle scritture contabili della *vecchia* Banca, ma neppure era da ritenersi liquido ed esigibile.

Nel merito l'Intermediario, ai fini della determinazione del *petitum*, sostiene che *“il preteso danno di euro 10.000 per l'acquisto delle azioni prima del 2010 non viene in alcun modo provato, non essendo stata allegata al ricorso l'evidenza dell'addebito operato alla ricorrente a fronte dell'acquisto di dette azioni, per cui almeno sotto questo profilo l'oggetto della richiesta risarcitoria deve essere considerato indeterminato. Diversamente per la sottoscrizione delle azioni avvenuta nel 2012, la scrivente ha potuto appurare la correttezza dell'importo indicato, tramite documentazione da essa stessa reperita”*.

Osserva poi che, prima della realizzazione delle operazioni contestate, la Ricorrente *“era stat[a] profilat[a] dalla Vecchia Banca... tramite la compilazione e sottoscrizione del questionario Mifid del 27 marzo 2008, da cui risulta un profilo di rischio «dinamico» ed un'esperienza in materia di strumenti finanziari «elevata»*. Ciò risulterebbe avvalorato dalla pregressa attività in strumenti finanziari della cliente, *“tale per cui il suo portafoglio titoli al 18 luglio 2011, comprendeva diverse emissioni obbligazionarie, anche subordinate, e azioni di diversi emittenti nonché ETF [...]”* per un valore superiore a euro 172.000,00. L'attività di investimento si sarebbe mantenuta nel tempo intensa, con un incremento del portafoglio titoli che, a gennaio 2013, ammontava ad euro 190.000,00; inoltre, secondo l'Intermediario, il peso dell'investimento nelle azioni contestate risultava, in ogni caso, del tutto residuale, *“tant'è che a fronte della perdita di valore delle stesse, risultando il loro valore di realizzo al dicembre 2014 pari ad euro 1.656,74, il controvalore del portafoglio titoli era pari ad euro 174.132,45”*.

Relativamente agli obblighi informativi, l'Intermediario afferma di avervi assolto tramite l'inserimento nel modulo di adesione all'aumento di capitale, sottoscritto dalla Ricorrente nel febbraio 2012, delle dovute avvertenze in ordine al prospetto informativo, alla possibilità di ottenerne copia e ai rischi dell'operazione d'investimento.

Precisa, infine, che non avendo la *vecchia* Banca prestato il servizio di consulenza, essa era tenuta a valutare la sola appropriatezza degli investimenti; verifica che, relativamente all'investimento del 2012, avrebbe dato esito positivo tenuto conto della pregressa operatività in strumenti finanziari compiuta negli anni da parte

ricorrente che costituirebbe, peraltro, un indicatore della sua conoscenza delle caratteristiche dei titoli. *“Del pari sono stati considerati [appropriati] anche gli acquisti realizzati prima del 2010”*.

A parere del resistente, pertanto, non sarebbe rinvenibile alcun nesso eziologico tra la perdita subita dalla Ricorrente ed il comportamento della *vecchia* Banca, ma anzi, le doglianze di che trattasi costituirebbero un tentativo di ribaltare sull'Intermediario le perdite subite, per un comportamento imputabile solo all'investitore stesso.

Né la Ricorrente avrebbe assolto all'onere di mitigare il danno, non avendo provveduto a rivendere gli strumenti finanziari in suo possesso per tempo, allorquando cioè il loro valore cominciava a decrescere, mano a mano che il mercato prendeva consapevolezza della reale situazione economica e finanziaria in cui versava la *vecchia* Banca. Tale comportamento dovrebbe essere pertanto valutato ai sensi dell'art. 1227 c.c..

3. Parte ricorrente ha riaffermato sostanzialmente la propria posizione, a cui non ha fatto seguito l'inoltro da parte dell'Intermediario convenuto di repliche finali.

DIRITTO

1. Esaminate le risultanze in atti, in via pregiudiziale va respinta l'eccezione di irricevibilità del ricorso per mancanza di un valido reclamo. L'eccezione non è infatti condivisibile, atteso che nella nota inoltrata dalla Ricorrente all'Intermediario in data 4 maggio 2018, sono indicate, seppur sinteticamente, le contestazioni mosse all'operato dell'Intermediario (violazione degli obblighi informativi e carenze nella valutazione di appropriatezza/adeguatezza), poi ribadite nel ricorso avanti l'ACF. Inoltre, le contestazioni sono accompagnate da espressa richiesta di risarcimento del danno.

2. Altrettanto infondata è da ritenersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 12, lett. a), del Regolamento ACF, per indeterminatezza della domanda, asseritamente fondata sulla mancata prova da parte del Ricorrente del nesso di causalità tra l'inadempimento imputato all'Intermediario e il danno lamentato, citando a sostegno della propria tesi precedenti della giurisprudenza e del Collegio in tema di riparto dell'onere della prova.

Tale rilievo è infondato in quanto il ricorso individua in modo sufficientemente preciso l'oggetto della contestazione come anche il nesso di causalità con il danno lamentato, del che è prova anche il fatto che la Banca è stata messa in condizione di svolgere ampie difese.

3. Infondata è anche l'eccezione di incompetenza dell'ACF, per il fatto che il ricorso avrebbe ad oggetto, a detta della resistente, i rapporti tra emittente e socio e non invece doglianze relative alla violazione *“degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF”*. Segnatamente, ad avviso di parte resistente, essendo, l'operazione del 2012, stata effettuata nell'ambito di un'offerta al pubblico di azioni della *vecchia* Banca (nella fattispecie, tramite l'esercizio del diritto di opzione e di prelazione sull'inoptrato), il ricorso riguarderebbe materia alla quale si applicherebbe la disciplina in materia di *“Appello al pubblico risparmio”* e non quella sui servizi d'investimento.

Per affermare l'infondatezza di tale eccezione è sufficiente richiamare l'orientamento di questo Collegio, tale per cui *“la duplice circostanza che la Vecchia Banca abbia collocato presso i ricorrenti azioni di propria emissione e che questi ultimi abbiano sottoscritto parte di tali azioni esercitando il diritto di opzione, essendo all'epoca già azionisti dell'emittente, non comporta certamente che la condotta della Vecchia Banca nella sua veste di intermediario non possa essere oggetto di sindacato alla luce della disciplina in tema di prestazione dei servizi di investimento prevista dal TUF e regolamenti attuativi. Infatti, da una parte, l'art. 84, comma 1°, del Regolamento Intermediari, rubricato “Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche”, chiarisce che queste ultime “anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di propri prodotti finanziari” sono tenute al rispetto delle norme in materia di prestazione di servizi di investimento; dall'altra parte, come chiarito anche dal documento Consob recante gli esiti della consultazione sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail, gli intermediari devono garantire il pieno esercizio del diritto di opzione da parte dei loro clienti, temperando però tale diritto con i principi di tutela dell'investitore previsti dalla disciplina in materia di servizi di investimento”* (Dec. 165 del 9 gennaio 2018).

4. Ancora in via pregiudiziale, l'Intermediario eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che la *nuova* Banca – soggetto giuridico nuovo, destinato ad operare quale “ente ponte” – non sarebbe legittimata passiva a rispondere delle pretese di azionisti della *vecchia* Banca. L'Intermediario giunge a questa conclusione dopo una ricostruzione dei fatti e degli atti che hanno portato alla risoluzione della *vecchia* Banca ed al trasferimento in capo alla *nuova* di tutte le attività e passività, “*escluse le azioni e le obbligazioni subordinate*” e sulla base della *ratio* sottesa alla direttiva BRRD.

Anche tale eccezione non ha tuttavia pregio, per quanto questo Collegio ha già avuto modo di esprimere in plurime pronunce (tra le tant, v. Dec. n. 584 del 2 luglio 2018) concernenti proprio l'odierno Intermediario, ove ha affermato la sussistenza della legittimazione passiva dell'odierno Resistente, fondata sull'analisi della portata applicativa del provvedimento di Banca d'Italia del 22 novembre 2015 con il quale è stato definito il perimetro dell'azienda bancaria ceduta alla *nuova* Banca, da cui risulta che oggetto della cessione sono state tutte le situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla *vecchia* Banca, eccezion fatta per quelle ivi espressamente escluse. La *ratio* alla base del citato provvedimento sarebbe da individuarsi in quella di “*includere il più possibile*” e di “*escludere il meno possibile*” dal perimetro oggetto della cessione, così da preservare la continuità aziendale, a fondamento della quale si pone indissolubilmente anche la continuità dei rapporti contrattuali (attivi e passivi) con la relativa clientela”.

Né d'altra parte, secondo questo Collegio, tale interpretazione frustrerebbe lo scopo fondamentale della procedura di risoluzione, individuato nel far ricadere in primo luogo sugli azionisti e sugli obbligazionisti subordinati della *vecchia* Banca le conseguenze dell'insolvenza. Sul punto si evidenzia che il provvedimento citato ha riguardo “*propriamente all'esercizio di diritti patrimoniali e/o amministrativi incorporati nelle azioni e da queste discendenti - i quali, sì, sono stati intaccati, ove non definitivamente azzerati, per effetto dell'intervenuta procedura di risoluzione - ma [...] non si [può] ritenere inglobate in essa anche pretese (risarcitorie o altro) relative a rapporti contrattuali tra cliente ed intermediario per la prestazione di servizi d'investimento (anche ove aventi ad oggetto azioni emesse dallo stesso intermediario);*

rapporti che, in quanto tali, risultano unitariamente trasferiti dalla Vecchia alla Nuova Banca e ciò proprio coerentemente con l'esigenza di preservare la continuità operativa dell'azienda bancaria" (Dec. n. 165 del 9 gennaio 2018, da ultimo Dec. n. 360 del 6 aprile 2018).

5. Passando al merito dell'odierna controversia, dalla documentazione in atti emerge la fondatezza del ricorso nei termini di seguito rappresentati.

Relativamente all'adempimento degli obblighi informativi, quanto all'investimento in n. 5.000 azioni della *vecchia* Banca, fermo quanto già prima evidenziato sotto il profilo della sua collocazione temporale, le doglianze al riguardo svolte dalla Ricorrente sono rimaste incontestate. D'altronde, l'Intermediario non ha neanche prodotto documentazione a supporto, né tantomeno smentito la circostanza di non aver provveduto alla consegna della stessa all'odierna Ricorrente, pur a fronte di specifica richiesta in tal senso.

6. Quanto alla seconda operazione in contestazione, compiuta nel 2012, ritiene questo Collegio sufficiente richiamare anche in questa sede quanto già affermato in sede di esame di analoghe fattispecie laddove è stato rilevato che: *"dal provvedimento della Consob di accertamento della incompletezza del prospetto pubblicato in occasione dell'aumento di capitale del marzo 2012 risulta, non solo che la Vecchia Banca abbia intenzionalmente, tramite i suoi esponenti apicali, omesso di rendere noto al pubblico quanto rilevato dalla Banca d'Italia in apposita comunicazione inviata ai vertici della Vecchia Banca, il cui contenuto dallo stesso C.d.A. veniva definito al tempo "grave", e ciò evidentemente al fine di non pregiudicare il successo dell'operazione di aumento di capitale, ma anche che il Presidente della Vecchia Banca in data 7 febbraio 2012 abbia pubblicato una lettera aperta sulla stampa locale per rassicurare il pubblico degli investitori in merito alla solidità dell'emittente, omettendo tuttavia ogni riferimento alle criticità evidenziate dalla Banca d'Italia"*. (fra tutte v. Decisione n. 170 del 9 gennaio 2018); fatti, questi, *"di per sé sufficienti per far ritenere sussistenti violazioni delle regole di correttezza e trasparenza informativa nella prestazione dei servizi di investimento. Invero, il fatto che un soggetto, in qualità di emittente, offra proprie azioni sulla base di un set informativo che intenzionalmente omette di riportare notizie rilevanti ai fini della valutazione di opportunità e convenienza*

dell'investimento, oltre ad incorrere in una eventuale violazione dell'art. 94 TUF (in quanto tale, lo si ribadisce, esclusa dalla sfera valutativa dell'ACF), lascia oggettivamente presumere, con inferenza probabilistica, che il medesimo soggetto, nella sua veste di intermediario, abbia allo stesso modo omesso di fornire corrette informazioni in sede di prestazione di servizi d'investimento a favore della propria clientela afferenti agli stessi titoli". Nè "nel caso di specie... emerge alcun elemento idoneo a poter far ritenere superata tale presunzione, atteso che l'intermediario non ha dato prova di aver reso disponibili ai propri clienti informazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle contenute nei documenti emessi in occasione dell'offerta al pubblico di azioni relative all'aumento di capitale, oltre che adeguate, stante in particolare la natura di titoli non quotati in alcun mercato regolamentato delle azioni di che trattasi"; pertanto, la "violazione delle regole di correttezza e trasparenza imputabile alla Vecchia Banca è sufficientemente grave da far ritenere che, qualora il ricorrente fosse stato correttamente informato della reale situazione economica e finanziaria dell'emittente, egli non avrebbe sottoscritto le azioni di nuova emissione. Trova, pertanto, applicazione, anche in questo caso, la regola enunciata dalla giurisprudenza, secondo cui si deve presumere che l'investitore abbia fatto affidamento sulla veridicità e l'integrità del quadro informativo predisposto dall'emittente (v. da ultimo, Cass., 26 maggio 2016, n. 10934), in questo caso e per di più anche intermediario prestatore di servizi d'investimento".

Né, nel caso in esame, può assumere valenza esimente l'indicazione di "titolo non quotato" "titolo a rischio", contenuta nel modulo di pre-ordine dell'investimento. Infatti, l'estrema sinteticità dell'indicazione non sembra sufficientemente esplicativa degli effettivi rischi connessi all'investimento, tanto più in un contesto informativo "deceittivo" come quello sopra descritto, nonché avuto riguardo alle caratteristiche personali della cliente, casalinga al tempo degli investimenti e con titolo di studio di licenza elementare.

7. L'Intermediario, in sede difensiva, ha posto l'accento sulla pregressa esperienza in strumenti finanziari di parte ricorrente. Al riguardo, si rileva che dalla documentazione in atti emerge che gli investimenti a cui fa riferimento l'Intermediario non sembra possano essere ritenuti espressione di una "abitudine"

ad operare investimenti finanziari, i in quanto risultano effettuati anch'essi nel 2010, ancorché nel corso del primo semestre, non avendo l'investitore nel 2009 in portafoglio alcun investimento in strumenti finanziari come comprovato dalla "Situazione titoli" al 31/12/2009.

Le considerazioni sopra svolte rivestono carattere assorbente rispetto alle doglianze della Ricorrente afferenti la fase della valutazione di appropriatezza dell'investimento. Al riguardo, si osserva, ad ogni buon conto, che parte resistente non ha fornito prova di aver eseguito la valutazione di appropriatezza, né indicazioni in tal senso sono ricavabili dai pre-ordini presenti in atti con riguardo, peraltro, alla sola operazione del 2012.

8. Quanto, infine, al rilievo dell'Intermediario secondo cui *"la mancata vendita delle azioni da parte della ricorrente sia stata la vera causa della perdita da essa subita, stante l'andamento del valore delle stesse"*, il Collegio, in ciò richiamando quanto già affermato in sede di esame di analoga eccezione, anche in questa sede esprime l'avviso che *"nulla può essere rimproverato alla Ricorrente per non aver mitigato il danno ponendo in essere concrete iniziative funzionali alla cessione delle azioni in suo possesso non appena emersa la reale situazione economica e finanziaria dell'emittente, non potendosi esigere da investitori retail con un profilo di esperienza e di competenza del tipo di quello dell'odierno ricorrente al tempo dei fatti l'onere di cogliere i segnali di allarme che avrebbero a lui consentito di mitigare il danno, mediante la tempestiva cessione delle azioni in suo possesso. Inoltre, e in ogni caso, non pare ragionevole "compensare" una del tutto ipotetica colpa del ricorrente in tal senso con il dolo della vecchia Banca, che ha come detto fornito una falsa e fuorviante rappresentazione del quadro informativo di riferimento, così irreparabilmente pregiudicando il processo valutativo e di propensione all'investimento da parte dei risparmiatori"*.

9. Stante tutto quanto sopra, l'odierna Ricorrente va risarcita del danno occorso. A tal proposito, con riguardo all'investimento effettuato nel 2010, ella quantificato il controvalore dell'operazione in euro 10.000,00, sulla base di un prezzo unitario ad azione di euro 2,00, senza tuttavia indicare come sia giunta a tale quantificazione. In proposito, appare più corretto determinare il controvalore di tale investimento

tenendo conto dei prezzi d'asta del titolo nel periodo a cui risale l'operazione, disponibili in atti. Cosicché il *quantum* va ragionevolmente calcolato sulla base della media dei prezzi d'asta, massimo (euro 1,370) e minimo (1,100), raggiunti nel secondo semestre del 2010 dalle azioni in questione; il prezzo medio così ottenuto (di euro 1,235) va poi moltiplicato per il suddetto quantitativo di azioni (5.000), così pervenendosi ad un controvalore di euro 6.175,00. Il risarcimento complessivo va, quindi, quantificato in euro 8.355,25 che, rivalutato trattandosi di debito di natura risarcitoria e dunque di valore, si attesta a euro 9.045,80 (=6.773,98+2.271,82). Sulla somma rivalutata spettano, altresì, gli interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere alla Ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma rivalutata di € 9.045,80, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi